



COMUNE DI LATINA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 258 del 05/08/2026

OGGETTO:	Provvedimenti urgenti per la tutela ed il benessere degli animali d'affezione durante il periodo di eccezionale ondata di calore ed elevato tasso di umidità sul territorio comunale.
-----------------	--

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di ordinanze contingibili e urgenti;

VISTO il codice penale, in particolare gli articoli 544-ter (Maltrattamento di animali) e 727 (Abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura);

VISTA la Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281 e la Legge Regionale del Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

VISTO il *"Regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali nel territorio del Comune di Latina"* approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 4 giugno 2020 e aggiornato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 13 febbraio 2026;

PRESO ATTO dei bollettini del Ministero della Salute e della Protezione Civile che segnalano per il territorio di Latina ondate di calore estreme (livello 3 - bollino rosso) con temperature e tassi di umidità tali da costituire un imminente pericolo per la salute pubblica e per la sopravvivenza degli animali d'affezione;

RILEVATO che l'esposizione prolungata ai raggi solari diretti in spazi privi di adeguata schermatura e ventilazione è causa documentata di disidratazione e colpi di calore potenzialmente letali per gli animali;

RITENUTO necessario e urgente adottare misure straordinarie a tutela del benessere animale, al fine di scongiurare decessi per colpi di calore e disidratazione dovuti a cattiva custodia o esposizione diretta agli agenti atmosferici;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 30 settembre, su tutto il territorio del Comune di Latina:

- 1. Divieto di confinamento e stazionamento nella fascia oraria critica compresa tra le ore 10:00 e le ore 19:00) all'interno di:**
 - Balconi, terrazze e patii: È fatto assoluto divieto di lasciare o confinare cani, gatti o altri animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili o pertinenze esterne privi di idonea schermatura muraria o strutturale fissa in grado di garantire l'ombra totale e la ventilazione. Tende da sole in tessuto o ombrelloni non sono considerati protezioni sufficienti.
 - Veicoli in sosta: È vietato lasciare animali chiusi all'interno di automobili o altri autoveicoli parcheggiati, anche per brevi periodi e anche in presenza di finestrini parzialmente abbassati.
 - Box, verande e recinti: È vietato detenere animali in strutture esterne sprovviste di coibentazione termica o all'interno di serre e verande vetrate dove l'effetto serra possa innalzare repentinamente la temperatura corporea dell'animale.
 - Conduzione su asfalto: È vietato far camminare i cani su pavimentazioni stradali o asfalto surriscaldato nelle ore a ridosso del picco termico (dalle ore 10:00 alle ore 19:00), per prevenire gravi ustioni ai cuscinetti plantari. Le sessioni di attività motoria intensa o addestramento sono sospese in tale fascia oraria.

2. Dergoghe applicative tassative

La permanenza nelle aree esterne sopra menzionate nella fascia oraria critica (10:00 - 19:00) è consentita esclusivamente qualora tali spazi siano dotati di strutture fisse, stabili e permanenti (quali tettoie, murature o coperture coibentate) idonee a garantire contemporaneamente:

- un'area d'ombra totale e costante per tutta la durata dell'esposizione;
- una ventilazione naturale o artificiale continua;
- l'accesso libero, continuo e autonomo dell'animale a contenitori colmi di acqua fresca potabile.

3. Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto configuri reato ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità con l'apparato sanzionatorio del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento sul Benessere Animale del Comune di Latina.

4. Esecuzione e controlli

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale di Latina, alle Guardie Zoofile volontarie legalmente riconosciute operanti sul territorio e ai Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL Latina).

La presente ordinanza:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Latina per la massima diffusione e conoscibilità da parte di tutta la cittadinanza.
- Viene trasmessa alla Prefettura di Latina, al Comando della Polizia Locale di Latina, alla Questura di Latina e al Comando Provinciale dei Carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sezione staccata di Latina, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Latina, 05/08/2026

Il Sindaco